

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N

## **STATUTO FONDAZIONE**

### **ARTICOLO 1**

#### **COSTITUZIONE**

E' costituita la Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, con la denominazione

#### **"FONDAZIONE CRESCERE INSIEME ONLUS"**

La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

In data 18 luglio 2019 con verbale rogito Notaio Giovanna Ioli, Notaio in Torino, Repertorio n

è stato deliberato di adeguare le norme dello statuto della Fondazione alle disposizioni inderogabili della normativa inerente gli enti del terzo settore, subordinando, tuttavia, l'efficacia delle nuove disposizioni, e, più precisamente, degli articoli 1 e 16 alla condizione sospensiva dell'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale e dell'ottenimento del parere favorevole della Commissione Europea.

A seguito del verificarsi degli eventi dedotti nella condizione di cui sopra, l'articolo 1 assumerà il seguente tenore letterale: "E' costituita la Fondazione avente le caratteristiche di cui al D.Lgs. 117/2017, con la denominazione

#### **"FONDAZIONE CRESCERE INSIEME ETS"**

La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

### **ARTICOLO 2**

#### **SCOPO**

La Fondazione, in particolare, nel proprio ambito territoriale, secondo quanto previsto ai punti b), d) h), i), n), t) u) e w) dell'articolo 5 del D. LGS 117/2017 e sue modificazioni, ha il seguente scopo:

1) La ricerca di soluzioni strutturali e organizzative idonee a favorire l'umanizzazione e la familiarità delle cure, il benessere psico-fisico sia dei fruitori dei servizi sanitari, sia di coloro che lavorano nei reparti di Neonatologia mediante la ristrutturazione e la costante modernizzazione dei reparti stessi al fine di adeguarli agli standard qualitativi internazionali;

2) L'incentivazione dell'eccellenza e dell'alta specialità nel campo della Neonatologia e dell'Ostetricia contribuendo al costante sviluppo e modernizzazione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e della formazione professionale e specialistica del personale sanitario;

3) La ricerca tecnico scientifica nell'ambito della Neonatologia e dell'Ostetricia, svolta direttamente o indirettamente e finalizzata al sostegno dei piccoli pazienti e dei loro familiari.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al

presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione in via strumentale ed accessoria potrà:

a) Svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

b) Svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia indirettamente con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie attività;

c) Promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale sanitario, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti:

d) Promuovere tutte quelle iniziative adatte a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, culturale, mediatico, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico, anche avvalendosi di consulenze di terzi. Le consulenze dovranno essere affidate solamente a soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano già maturato esperienza nel settore delle iniziative benefiche e che siano sensibili al progetto. Le consulenze dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio di amministrazione e l'eventuale incarico dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per le iniziative di raccolta fondi affidate a consulenti esterni verrà riconosciuto un rimborso spese regolarmente documentato e/o fatturato e un compenso correlato alla resa economica delle iniziative poste in essere. Il compenso di ogni iniziativa avrà comunque un tetto massimo predeterminato e approvato dal consiglio prima dell'affidamento dell'incarico;

e) Instaurare relazioni e collaborare con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

f) Sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso l'istituzione di premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;

g) Svolgere attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising;

h) Acquistare, amministrare, locare, anche in locazione finanziaria, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e beni materiali e immateriali necessari per l'espletamento della propria attività;

i) Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e contrarre mutui e finanziamenti in genere;

j) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualsiasi titoli posseduti.

### **ARTICOLO 3 SEDE**

La Fondazione ha sede in Torino.

### **ARTICOLO 4 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti di beni materiali ed immateriali;
- b) da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione/elargizione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- c) da ogni altro incremento derivante dalla attività svolta, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

La somma liquida di euro 50.000, costituente parte del patrimonio della Fondazione, è indisponibile e vincolata a garanzia dei terzi.

### **ARTICOLO 5 RISORSE ECONOMICHE**

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi con il proprio patrimonio e con i redditi da esso derivanti, con i proventi di oblazioni ed atti di liberalità, con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio, nonché con la raccolta fondi.

### **ARTICOLO 6 SOCI**

Fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione. I fondatori sono 7 (sette).

Onorari sono le persone fisiche o giuridiche che vengono nominate in sostituzione di fondatori deceduti o che abbiano manifestato l'impossibilità di continuare il proprio incarico. In caso di impedimento o decesso di uno dei membri fondatori, i membri superstiti provvederanno alla sostituzione nominando un nuovo membro al quale verrà attribuita la qualifica di onorario, in modo da garantire che il numero originario dei fondatori - e degli onorari subentranti - rimanga sempre fissato in sette componenti.

La scelta del membro onorario verrà effettuata tra le persone fisiche o giuridiche che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca scientifica, della cultura, del lavoro e dell'informazione al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il membro onorario così nominato assume le attribuzioni e le prerogative del fondatore sostituito.

### **ARTICOLO 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci Fondatori/Onorari
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione
- d) il Presidente onorario, se nominato;
- e) il Comitato Scientifico, se nominato;

- f) l'Organo di Controllo
- g) il Tesoriere

## **ARTICOLO 8**

### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI/ONORARI**

Il Presidente della Fondazione convoca, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei la riunione dei Fondatori/Onorari per deliberare in merito a:

- 1) l'approvazione annuale del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- 2) la nomina del Presidente della Fondazione, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Tesoriere.

Le delibere di cui ai punti 1) e 2) devono essere adottate con il voto favorevole di quattro componenti su sette;

- 3) la modifica dello statuto, lo scioglimento della fondazione, delibere che devono essere adottate con il voto favorevole di cinque componenti su sette complessivi.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega di quattro su sette soci.

## **ARTICOLO 9**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo quindici membri nominati dai Fondatori/Onorari di cui il Presidente nominato nella persona del Presidente della Fondazione e almeno due dei componenti scelti tra medici pediatri/ostetrici.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati, salvo dimissioni o revoca motivata da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato.

In caso di dimissioni, impedimento, decesso o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione questi viene sostituito dai soggetti che lo hanno nominato.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera circa l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico ed il Presidente del Comitato stesso;

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la

comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno della seduta, l'ora e il luogo.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, designato nell'ambito della riunione.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

## **ARTICOLO 10**

### **IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dai Fondatori/Onorari e durano in carica tre anni. Il Presidente è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati, procuratori alle liti e consulenti.

Il Vice Presidente svolge attività vicaria del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

## **ARTICOLO 11**

### **IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori, dura in carica a vita ed è scelto tra coloro che, in vario modo, si sono distinti per la loro partecipazione, sostegno e collaborazione in ogni forma all'interno della Fondazione. Il Presidente Onorario non ha

poteri di gestione né di rappresentanza della Fondazione.

#### **ARTICOLO 12 IL TESORIERE**

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed ha compiti di gestione amministrativa e finanziaria.

La carica è assolutamente gratuita.

#### **ARTICOLO 13 ORGANO DI CONTROLLO**

Per l'organo di controllo e per la revisione legale dei conti dell'associazione si applica quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore, D.lgs 117/2017.

La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile

#### **ARTICOLO 14 IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove.

Essi restano in carica per tre anni.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra medici pediatri/ostetrici, professori universitari, ricercatori, personalità eminenti nell'impegno etico umanitario e nelle capacità programmatico-gestionali in ambito sanitario.

Il Comitato Scientifico predispone progetti e iniziative e promuove le attività di cui alle lettere c), e) ed f) dell'articolo 2 che precede.

Il Comitato Scientifico svolge la propria attività consultiva fornendo un parere non vincolante sui progetti e avendo anche la facoltà di operare, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le strutture ospedaliere e con enti, di qualsiasi natura e genere, della sanità.

Il Presidente del Comitato Scientifico, oltre alla funzione primaria di convocare le riunioni del Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 15 GLI ESERCIZI FINANZIARI**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 16 DURATA E SCIoglIMENTO**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il

patrimonio verrà devoluto, con deliberazione assunta dai Fondatori/Onorari da adottarsi con il voto favorevole di almeno cinque componenti su sette ad altri ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge numero 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In data 18 luglio 2019 con verbale rogito Notaio Giovanna Ioli, Notaio in Torino, Repertorio n

è stato deliberato di adeguare le norme dello statuto della Fondazione alle disposizioni inderogabili della normativa inerente gli enti del terzo settore, subordinando, tuttavia, l'efficacia delle nuove disposizioni, e, più precisamente, degli articoli 1 e 16 alla condizione sospensiva dell'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale e dell'ottenimento del parere favorevole della Commissione Europea.

A seguito del verificarsi degli eventi dedotti nella condizione di cui sopra, l'articolo 16 assumerà il seguente tenore letterale: "La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione assunta dai Fondatori/Onorari da adottarsi con il voto favorevole di almeno cinque componenti su sette ad altre ETS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge numero 662/1996 e dall' articolo 45 del C.T.S., salvo diversa destinazione imposta dalla legge".

#### **ARTICOLO 17**

##### **GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche ricoperte all'interno della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute nell'esecuzione degli incarichi.

#### **ARTICOLO 18**

##### **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.